

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e DD.MM. 180/2010 e 145/2011
(in conformità delle previsioni di cui all'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla GU n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il DI 180/2010)

Articolo 1 - Applicazione del Regolamento

1.1 Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011).

1.2 Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

Articolo 2 - Attivazione della procedura di Mediazione

2.1 È, in ogni caso, vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

2.2 La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

2.3 A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

2.4 - La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.iscoadr.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.

La domanda deve contenere :

- 1) il nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) l'oggetto della lite;
- 4) le ragioni della pretesa;
- 5) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

2.5 - Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2.6 - In seguito al ricevimento della domanda, il responsabile fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda e designa uno o più mediatori. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. ISCO adr comunica, in qualsiasi modo e immediatamente l'avvenuta ricezione dell'istanza. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

2.7 - Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.iscoadr.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.

Articolo 3 - Luogo e data del procedimento

3.1 Salvo diverso accordo di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo, la procedura di mediazione si svolge nelle sedi di ISCO adr comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia

Articolo 4 - Nomina del Mediatore

4.1 - ISCO adr provvede a nominare alle parti il loro Mediatore, utilizzando il criterio della competenza specifica del Mediatore. ISCO adr utilizza criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione rispettosi della competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta oltre che dal suo *curriculum vitae*.

Le parti hanno la possibilità di provvedere a una comune indicazione del mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo

4.2 - Il Mediatore nominato deve fare al più presto pervenire a ISCO adr, e comunque prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, l'accettazione scritta dell'incarico, accompagnata da una dichiarazione da lui sottoscritta in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti - resa ai sensi dell'art.

14 comma 2° del D. Lgs. 28/2010 - nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Nella suddetta dichiarazione il Mediatore s'impegnerà, tra l'altro, a formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

4.3 - Qualora il Mediatore dichiari di non poter accettare l'incarico, ISCO adr procederà ad individuarne un altro seguendo la procedura di cui al comma 4.1.

In casi eccezionali, ISCO adr può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di eguale competenza.

4.3 -

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.

Il mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti.

Articolo 5 - Cause di incompatibilità del Mediatore

5.1 - Ferma restando la dichiarazione di indipendenza e imparzialità e neutralità del Mediatore, risulterà incompatibile con l'assunzione dell'incarico il Mediatore che versi in una delle condizioni previste dall'art. 51 numeri 1, 2, 3, 4, 5 codice di procedura civile e art. 815 codice di procedura civile.

Articolo 6 - Elenchi dei Mediatori iscritti ad ISCO adr

6.1 - ISCO adr prevede la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche. ISCO adr si avvale, ai sensi dell'art.7 del d.l. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'organismo, con il quale ha raggiunto l'accordo.

ISCO adr verifica il possesso da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

6.2 - ISCO adr contempla il tirocinio gratuito assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del D.M. 145/2011, richiedendo, nel rispetto della privacy di tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione, che i mediatori tirocinanti sottoscrivano una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione. I mediatori in tirocinio sono, altresì, tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedi-

mento medesimo, così come chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione.

Articolo 7 - Avvio del procedimento di mediazione

7.1 - Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 4. Comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 8 - Svolgimento della procedura di mediazione

8.1 Il Mediatore, nominato da ISCO adr, ha facoltà di condurre la procedura di mediazione nel modo che ritiene più idoneo, al fine di rinvenire una rapida e soddisfacente soluzione della lite.

8.2 Ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98:

- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione;
- se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione(spese di avvio e spese vive documentate);
- se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

8.3 Su indicazione del mediatore e sentite le parti, alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza, telefonicamente oppure via e-mail, come appresso specificato all'art. 13 del presente regolamento

8.4 Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo

Articolo 9 - Termine della procedura di mediazione

9.1 La procedura di mediazione, che non può avere una durata eccedente i tre mesi. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento, viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente Regolamento. Copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile.

9.2 In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Articolo 10 - Accordo ed eventuale proposta

10.1 Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

-Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico

10.2 Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La proposta può essere formulata anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione.

In qualunque momento del procedimento, se entrambe le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore e/o alla segreteria dell'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il

rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

10.4 - Su richiesta di parte, ISCO adr attesta per iscritto:

l'avvenuto avvio della Mediazione; la mancata partecipazione alla procedura di Mediazione; la mancata accettazione dell'eventuale proposta del Mediatore la conclusione della procedura medesima.

10.5 - Le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Articolo 11 Esperti

11.1 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, in tale ipotesi il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali o secondo diverso accordo delle parti.

Articolo 12 - Accesso agli atti e riservatezza

12.1 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

12.2 Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di mediazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

12.3 I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 13 - Procedure telematiche

13.1 L'accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.

13.2 La mediazione *on-line* è sempre ammessa nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, par-

tecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

13.3 L'ISCO adr garantisce la realizzazione della procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato disponibile al sito: www.iscoadr.it

La piattaforma suindicata è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che hanno presentato o accettato istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali di accesso sono generate automaticamente dal sistema

13.4 Per accedere alla mediazione telematica è sufficiente possedere una postazione (computer fisso o notebook) fornita di ADSL e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio. In ogni caso le parti possono recarsi presso la sede ISCO adr prescelta - dove è disponibile una postazione appositamente preconfigurata - e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo.

13.5 La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica da concordarsi con il mediatore ed il responsabile dell'organismo.

Articolo 14 - Indennità

14.1 Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.l. 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16.

14.2 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata, sono derogabili.

15. Le parti sono altresì tenute al rimborso di ogni altra spesa sostenuta su loro richiesta dall'Organismo, comprese le spese sostenute per il rinnovo della comunicazione all'altra parte, qualora l'indirizzo della parte chiamata, indicato dall'istante, risulti errato e/o richieste di integrazione del contraddittorio.

16. Per i costi accessori relativi al rilascio del verbale conclusivo sono dovuti:

- a. servizio di spedizione del verbale on-line € 0,00
- b. servizio di predisposizione con ritiro del verbale presso la sede di mediazione: € 15,00 incluso IVA;
- c. servizio di spedizione del verbale di mediazione tramite raccomandata A/R: € 30,00 incluso IVA;

Il deposito del verbale presso il tribunale competente ai fini dell'omologazione e l'assistenza in questa fase è un servizio che la segreteria dell'Organismo offre previo pagamento della somma di euro 150,00 incluso IVA.

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010

Valore della lite	Spese di mediazione per ciascuna parte (oltre IVA)
Fino a € 1.000	€ 65,00
da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00
da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000	€ 9.200,00

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

Allegato "Scheda di Valutazione"

SCHEDA VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N° PROCEDIMENTO

Nome e Cognome:						
Residente a		via		n°		
Associazione ISCO ADR sede di						
Mediatore:						
Tipo di mediazione:		obbligatoria <input type="checkbox"/> volontaria <input type="checkbox"/> demandata dal giudice <input type="checkbox"/>				
Oggetto della mediazione						
Valore della mediazione	€		Indennità corrisposta	€		
Esito della mediazione:		accordo raggiunto <input type="checkbox"/> accordo non raggiunto <input type="checkbox"/>				
		ottimo	buono	discreto	sufficiente	Insufficiente
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO						
<i><u>EVENTUALI CONSIDERAZIONI</u></i>						
		ottimo	buono	discreto	sufficiente	Insufficiente
GIUDIZIO SULLA TEMPISTICA						
<i><u>EVENTUALI CONSIDERAZIONI</u></i>						
		ottimo	buono	discreto	sufficiente	Insufficiente
PROFESSIONALITÀ DEL MEDIATORE						
<i><u>EVENTUALI CONSIDERAZIONI</u></i>						

	ottimo	buono	discreto	sufficiente	Insufficiente
GRADO DI SODDISFAZIONE DELL' ACCORDO RAGGIUNTO					
<i><u>EVENTUALI CONSIDERAZIONI</u></i>					

	ottimo	buono	discreto	sufficiente	Insufficiente
VALUTAZIONE GLOBALE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE					
<i><u>EVENTUALI CONSIDERAZIONI</u></i>					

Data _____

Firma _____